

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1357 del 07/03/2024
Oggetto	Rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo agricolo; COMUNE: Imola (BO); RICHIEDENTE: Azienda Agricola La Fondazza; CODICE PRATICA N. BO18A0058/23RN
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1409 del 06/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sette MARZO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: Rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo agricolo

COMUNE: Imola (BO)

RICHIEDENTE: Azienda Agricola La Fondazza

CODICE PRATICA N. BO18A0058/23RN

LA DIRIGENTE

Richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma

aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 998/2022 che con decorrenza dal 01/01/2023 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli (ex Demanio idrico);

Viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il Decreto Legislativo (DLgs) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

Viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista l'istanza assunta al protocollo in data 11/12/2023 con il n. PG.2023.209443, presentata dall'Azienda Agricola La Fondazza p.iva 03553201207, con sede legale in Via Ghiandolino n.1 del comune di Imola (BO), nella persona del suo legale rappresentante, con cui viene richiesto il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo agricolo, mediante 2 pozzi (P1 e P2) ognuno con profondità di 20 m dal p.c., per una portata massima di 0,5 l/s e volume annuo complessivo di 270 mc/a per ogni pozzo, ubicati rispettivamente al Foglio 164 mappale 30 (P1) ed al Foglio 164 mappale 404 (P2) del comune di Imola, rilasciata con determinazione n. 2144 del 06/05/2019 (pratica BO18A0058/23RN);

Richiamata la determinazione n. 2144 del 06/05/2019 con cui è stata assentita all'Azienda Agricola La Fondazza p.iva 03553201207, con sede legale in Via Ghiandolino n.1 del comune di Imola (BO), la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee da due pozzi sui terreni di proprietà censiti nel NCT del comune di Imola al Foglio 164 mappale 30 (pozzo P1) ed al Foglio 164 mappale 404 (pozzo P2) ad uso irriguo agricolo, con scadenza 31/12/2023 (pratica BO18A0058);

Preso atto della relazione tecnica trasmessa ad integrazione dell'istanza, assunta al protocollo n. PG.2024.33933 del 21/02/2024, nella quale si illustra:

- che il pozzo denominato P2 è stato realizzato il 28/04/2021 con profondità di 10 m p.c. anziché i 20 previsti e diametro 1 m;
- la stratigrafia dei terreni attraversati e la profondità raggiunta dal pozzo P2;
- che i quantitativi di prelievo dal pozzo P2 dal 28/04/2021 al 31/12/2023 non eccedono quanto già rilasciato in concessione
- che l'ultima misura piezometrica ha rilevato una soggiacenza di 4 m da p.c.
- che il pozzo denominato P1 non è stato realizzato in quanto *"la situazione pandemica ha portato un rallentamento*

nell'esecuzione del pozzo e nel completamento dell'impianto di irrigazione degli ulivi";

- la volontà di realizzare il secondo pozzo, già rilasciato in concessione con Determina n. 2144 del 06/05/2019, con le medesime caratteristiche del pozzo P2 già perforato;

dato che:

- la derivazione in oggetto, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione semplificata ai sensi dell'art.36 del R.R. 41/2001 e cambio di titolarità ai sensi dell'art. 28 del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo è assimilabile all'uso "irrigazione agricola", di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. f), della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. come precisato dalla D.G.R. 1225/2001;

- la derivazione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

considerato che:

- sulla base delle conoscenze acquisite nell'ambito del procedimento B018A0058 la falda di terrazzo alluvionale è prevalentemente alimentante la falda di subalveo del limitrofo torrente Santerno, sostenendone il deflusso soprattutto nei periodi estivi con scarse portate;

- nel tratto in questione il corpo idrico del torrente Santerno è quello identificato ai sensi della DGR n. 2293/2021 con codice IT080622000000006_7ER, in stato ecologico sufficiente con obiettivo di raggiungimento dello stato buono al 2027 ed in condizioni di stress idrico;

- per tale tratto è fissato un (DMV) estivo (maggio-settembre) di 0,58 m³/s e invernale (ottobre-aprile) di 0,92 m³/s;

Verificato che i quantitativi richiesti non sono in eccesso rispetto alla pianificazione di settore in analogia con quanto previsto nella Direttiva Derivazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po (Delibera n. 8/2015);

ritenuto che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, dei dati di pianificazione e delle relative valutazioni geologiche acquisite, la concessione al prelievo richiesta può essere rinnovata alle condizioni stabilite nel presente atto, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nel relativo allegato :

- le caratteristiche del pozzo P2 già perforato sono le seguenti: profondità 10 m da p.c. e diametro 1 m;

- la perforazione del pozzo P1 avverrà con le medesime caratteristiche del pozzo 2 entro 6 mesi dall'adozione del presente atto, in caso di modifiche di ubicazione del pozzo queste dovranno essere comunicate all'amministrazione concedente anticipatamente all'esecuzione di lavori;

- di esercitare il prelievo dai 2 pozzi subordinatamente al fatto che a valle della sezione di chiusura del corpo idrico superficiale torrente Santerno Codice IT080622000000006_7ER transiti nel corso d'acqua il deflusso minimo vitale (DMV) estivo (maggio-settembre) di 0,58 m3/s e invernale (ottobre-aprile) di 0,92 m3/s;

- di continuare la misurazione dei volumi prelevati da ogni pozzo;

- di effettuare il monitoraggio del livello della falda tramite misura manuale, almeno due volte l'anno indicativamente in primavera e in autunno, nel mese di maggio e di novembre;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo per un importo pari ad **€ 90,00;**

- del canone di concessione per l'anno **2024** per un importo pari ad **€ 14,24;**

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 06/03/2024 (assunta agli atti al prot. n. PG/2024/43709 del 06/03/2024);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

- 1) **di rilasciare** all'Azienda Agricola La Fondazza, p.iva 03553201207, con sede legale in Via Ghiandolino n.1 del comune di Imola (BO), nella persona del suo legale rappresentante, **il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica** sotterranea mediante 2 pozzi (P2, P1), sul terreno di proprietà, identificato catastalmente al Foglio 164 mappale 404 (P2), Foglio 164 mappale 30 (P1) del Comune di

Imola, nei punti indicati nella planimetria catastale agli atti, ad uso irriguo agricolo per l'irrigazione di circa 7 ha di terreni, di cui: 0,5 coltivati a ciliegio, 2 ha a oliveto e 4 ha a seminativi, mediante impianto di irrigazione a goccia, rilasciata con determinazione n. 2144 del 06/05/2019, alle seguenti condizioni:

- a) **il prelievo è stabilito** con portata massima di 0,5 l/s e volume di 270 mc/annui per ognuno dei 2 pozzi per **un totale complessivo di l/s e 540 mc/a;**
 - b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato;** qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
 - c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata,** ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2028.** L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;
 - d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;
 - e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;
 - f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- 2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

- 3) di **effettuare la perforazione del pozzo P1** con analoghe caratteristiche del pozzo P2 già perforato **entro sei mesi** dall'adozione del presente atto, in caso di modifiche di ubicazione del pozzo queste dovranno essere comunicate all'amministrazione concedente anticipatamente all'esecuzione di lavori;
- 4) di stabilire che il concessionario presenti, **entro 30 giorni dalla fine dei lavori di perforazione del pozzo P1**, una Relazione Tecnica, a firma congiunta con il professionista incaricato della direzione lavori e con la ditta esecutrice, contenente la descrizione:
- dei lavori di perforazione e realizzazione e completamento del pozzo di prelievo P1;
 - dell'ubicazione del pozzo su planimetria catastale aggiornata;
 - della stratigrafia dei terreni perforati;
 - della tipologia e delle caratteristiche tecniche della pompa di prelievo e della tubazione di mandata/adduzione e dei vari dispositivi di misura di volume installati;
- 5) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso "irrigazione agricola", di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. f), della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. come precisato dalla D.G.R. 1225/2001, **è fissato in € 14,24 per l'anno 2024, che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
- 6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2024, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
- 7) di stabilire che il concessionario dovrà:
- corrispondere i canoni annui per la concessione successivi al 2024, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;
 - effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti OnLine / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione.
- 8) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;
 - 9) di stabilire che la **cauzione** quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in € 250,00, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, è stata versata a garanzia della concessione riferita al procedimento B018A0058;
 - 10) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
 - 11) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 - 12) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;
 - 13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
 - 14) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;
 - 15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibin;
 - 16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le

controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, rilasciata all'Azienda Agricola La Fondazza p.iva: 03553201207, con sede legale in Via Ghiandolino n.1 del comune di Imola, nella persona del suo legale rappresentante.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

- A) il prelievo avviene nei punti aventi le coordinate geografiche: UTM-RER X: 715711 - Y: 913102 pozzo P2; UTM-RER X: 715753 - Y: 913281 pozzo P1 o in alternativa UTM-RER X: 715757 - Y: 913363; su terreni di proprietà, individuato catastalmente al Foglio 164 mappale 404 (P2), Foglio 164 mappale 30 (P1) del Comune di Imola, nei punti indicati nella planimetria catastale agli atti, in corrispondenza del corpo idrico sotterraneo "Conoide Santerno - Libero" codice 0210ER-DQ1-CL", ai sensi della D.G.R. n. 2293/2021;
- B) le opere di presa sono costituite da 2 pozzi (P2 e P1) **profondi 10 m dal p.c.** costituiti da una colonna di captazione di **diametro 1000 mm**;
- C) i pozzi sono equipaggiati con pompa sommersa della potenza di 1,1 kW, regolata alla portata massima di esercizio di 0,5 l/s per ogni pozzo;
- D) il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **0,5 l/s** per **270 mc/anno** da ogni pozzo per complessivi **1 l/s** per **540 mc/anno**;
- E) la risorsa concessa è utilizzata per l'irrigazione agricola di circa 7 ha di terreni, di cui: 0,5 coltivati a ciliegio, 2 ha a oliveto e 4 ha a seminativi, mediante impianto di irrigazione a goccia, da maggio a settembre;
- F) il prelievo è assimilabile all'uso "irrigazione agricola", di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. f), della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. come precisato dalla D.G.R. 1225/2001;
- G) il monitoraggio dei quantitativi prelevati avviene tramite contatore volumetrico;
- H) il monitoraggio della falda avviene tramite misurazione manuale;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art.3

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario dovrà:

- esercitare il prelievo dai pozzi subordinatamente al fatto che a valle della sezione di chiusura del corpo idrico superficiale torrente Santerno Codice IT080622000000006_7ER transiti nel corso d'acqua il deflusso minimo vitale (DMV) estivo (maggio-settembre) di 0,58 m³/s e invernale (ottobre-aprile) di 0,92 m³/s;

- di proseguire la misurazione dei volumi prelevati in ogni pozzo;

- effettuare il monitoraggio del livello della falda tramite misura manuale, almeno due volte l'anno indicativamente in primavera e in autunno, nel mese di maggio e di novembre;

- inviare i dati di misura relativi ai volumi prelevati ed ai livelli piezometrici di ogni anno all'amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo

richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunti da dati di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza;

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo**.

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della D.G.R. n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2028**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2028**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 6

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare

è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 19

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento regionale n. 41/2001.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.